

Procedura per le segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023

Segnalazione di problemi o di sospette violazioni

Trova applicazione in questo caso la disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023 che ha aggiornato la normativa in tema di “whistleblowing” recependo nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante **"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).**

La società è tenuta a conformarsi alla normativa.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- **condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231** (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) **attraverso il canale interno**
- **Violazione del diritto dell’Unione** (relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le segnalazioni possono riguardare anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti di violazione.

Le segnalazioni non si applicano quando sono legate a un interesse personale del segnalante.

Le segnalazioni possono essere effettuate da lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, volontari, tirocinanti, azionisti, e persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.

I canali di segnalazione sono i seguenti.

A) CANALE INTERNO di segnalazione:

in forma scritta:

La segnalazione deve essere inserita in **due buste chiuse**, includendo, **nella prima**, i dati identificativi del segnalante, unitamente alla copia di un documento di identità; **nella seconda**, l’oggetto della

segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una **terza busta** riportando, all'esterno, la dicitura **“riservata al OdV CTV LOGISTICA”**

La terza busta chiusa – destinata all’OdV Avv. Simone Dal Pozzo - dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria (senza indicazione del mittente) all’indirizzo dell’OdV – Avv. Simone Dal Pozzo – Via Tripio, 71 – 66016 Guardiagrele (CH).

in forma orale:

attraverso l’utilizzo di una **linea telefonica sarà possibile raggiungere l’Odv al numero di telefono 3496609346** e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con l’Odv, entro un tempo ragionevole.

L’Odv dovrà rilasciare al segnalante l’avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

L’Odv dovrà fornire un **riscontro** al segnalante **entro tre mesi**.

Al segnalante sono assicurati:

- l’obbligo di **riservatezza della sua identità**;
- il **divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti**;
- la **limitazione della sua responsabilità** per la **rilevazione o diffusione** di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali misure di protezione sono assicurate anche al facilitatore, ai colleghi di lavoro e a persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante

B) SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel suo contesto lavorativo non è prevista l’attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione può essere effettuata

- a) tramite piattaforma informatica sul sito dell’ANAC
- b) oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore che è un componente dell’Ufficio ANAC;
- c) tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l’inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell’operatore.

L’Ufficio entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al segnalante:

- l’archiviazione predisposta o che intende predisporre;
- la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
- l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o l’attività che quest’ultimo intende svolgere.

C) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Si fa ricorso alla divulgazione pubblica quando:

- utilizzati il canale interno e/o esterno, non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal decreto;
- il segnalante ritenga sussistere fondati motivi concreti di un “pericolo imminente e palese per il pubblico interesse”, una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone;
- il segnalante ritenga sussistere fondati motivi concreti per cui la segnalazione esterna comporti un rischio di ritorsione oppure possa non avere efficace seguito, perché ad esempio potrebbe sussistere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l’autorità preposta a ricevere la segnalazione e l’autore della violazione.

Le modalità di diffusione possono essere non solo attraverso la stampa, ma anche attraverso mezzi di diffusione destinati ad numero elevato di persone, quali ad esempio i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad es. Facebook, Twitter, ecc.), che peraltro non sono presidiati da discipline specifiche, regole deontologiche e controlli da parte di apposite autorità di vigilanza.

Ai fini della disciplina di cui sopra, si fa presente che titolare del trattamento dei dati è la società.

Per le segnalazioni non ascrivibili alla disciplina di cui sopra e, quindi, non inquadrabili nella normativa di cui al D.Lgs. 24/2023, resta comunque attivo l’ordinario canale di segnalazione costituito dal seguente indirizzo di posta elettronica: odv@ctvlogistica.it.

Tale procedura è riportata nel Codice Etico Aziendale.